

IVORO AUTONOMO

di di settore, l'errore è in agguato

azione sono solo uno strumento di controllo, non un mezzo per provare l'evasione. Eppure 200mila ti sono chiamati a giustificarsi per lo scostamento tra quanto dichiarato e i ricavi previsti

con- nomi e accer- di set- lettera loro di scosta- riando redditi studio ad ade- ibuenti settore ila, una li quel- di im- nomo. circa 4 ti e da ere che zetti al- in base to conti studi a 60 so- mente ti da ta- 140, so- riori nel da essi cioè nel li confi- sibilità- abilita- ta quel- sostati-

della loro contabilità, bensì sulla base del loro scostamento dallo studio di settore di competenza, che può derivare da molte diverse ragioni, inclusa quella che i settori sono rozzamente definiti e la realtà è più complessa. Che debbono fare questi soggetti? Accettare l'invito ad «adeguarsi»? Secondo la Cassazione, sulla

base dei principi costituzionali, gli studi di settore sono solo uno strumento di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, non un mezzo di prova della loro erroneità. L'onere della prova di una evasione ricade sul fisco, che deve dimostrare ciò, senza appigliarsi soltanto allo studio di settore. Ma se la lettera del fi-

sco chiede al contribuente di spiegare perché la sua dichiarazione si discosta dallo studio di settore, fra questa richiesta e la sentenza della Cassazione sembra che ci sia un contrasto. Occorrerebbe chiarire che non è costoso che questa lettera con l'invito ad adeguarsi allo studio di settore costituisce solo una precauzione; un


mezzo ulteriore a disposizione del contribuente. E bisognerebbe chiarire che i registri Iva e la contabilità a cui il contribuente è tenuto, in base alla natura della sua attività economica e alla relativa regolamentazione di diritto civile, fiscale e previdenziale (per il lavoro autonomo, per le imprese individuali, per le socie-

tà senza persona giuridica, per le srl e le altre società di capitali), fanno fede sino a prova contraria. La situazione attuale è abbastanza assurda. Infatti gli operatori economici sono tenuti a una quantità di incombenze contabili che comportano un costo per commercialisti elevato e che implicano notevoli

MANAGER

No della Camera al tetto stipendi

Stipendi della Camera alla riforma della legge comunitaria di bilancio. Il Consiglio di Stato ha respinto il progetto di legge che prevede un tetto ai stipendi dei manager delle società quotate e delle banche. L'assemblea di Montecitorio ha approvato l'articolo 25 dell'Atto Comunitario così come modificato in commissione dove è stata soppressa la disposizione che prevedeva il tetto e il divieto di stock option per i manager degli Istituti di credito. È previsto solo l'obbligo da parte delle società quotate di rendere pubblica una relazione che illustri la politica in materia di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio finanziario in corso e i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento. Per quanto riguarda i manager delle banche, sopravvive anche la parte dove si legge che i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della banca e con le strategie di lungo periodo. Resplinti tutti gli emendamenti (Pd, Idv, Misto) che puntavano, dopo lo stralcio della commissione, a reintrodurre altri paletti o controlli sui compensi dei manager.



ACCERTAMENTI Sono 3 milioni e mezzo i lavoratori autonomi e artigiani italiani soggetti agli studi di settore [Imagoeconomica]

PARADOSSO Viene richiesta una quantità di incombenze contabili ma poi le si ignora

complicazioni operative. Ma poi tutto ciò può risultare cartastraccia, di fronte ai parametri degli studi di settore. Va aggiunto che da calcoli sommarî risulta che la sottofatturazione Iva è molto elevata, circa il 40% del vero, forse di più. Ma sin quando per il ricavo non farà testo il registro Iva e gli studi di settore utilizzeranno i costi per stimare i ricavi presunti, vi sarà una inevitabile tendenza a non fatturare. Chi compra non vuole la fattura perché dai costi si possono desumere i ricavi. E chi non fa la fattura è equiparato a chi la fa, qualora lo studio di settore si discosti dalla sua contabilità. L'iniziativa di quest'anno è un passo avanti. Ma ne occorrono ancora altri, affinché si giunga a una situazione di rapporto leale fra fisco e contribuente.

ento dal settore isco, in rgine di licen- ziatari di set- ) volon- 20 sono esto to- la uni- 60mila ) ottop- e le per- simili a ebbe un ) ammi- stamen- di setto- vono la ) legat- e il ) con lo ) vito ad ) matica, % di tale ) non ) mecca- ) una di ) ti meno ) Ma ciò ) analisi

L'analisi Licenziamenti, il giudice non può invadere le scelte aziendali

di Gabriele Fava

La normativa sul lavoro da troppo tempo aspetta di essere riformata in modo da renderla sempre più al passo con i tempi moderni. In questa direzione va proprio il «Collegato Lavoro» attualmente in discussione in Parlamento: elimina alcune rigidità e snellisce il processo del lavoro garantendo rapidità e certezza di giudizio, eliminando questi da sempre richiesti da tutti i cittadini. Tuttavia, è altrettanto doveroso segnalare che alcuni passaggi normativi non sono condivisibili. Mi riferisco, in modo particolare, alla disposizione che consente al giudice del lavoro di valutare le motivazioni del licenziamento facendo riferimento anche all'interesse oggettivo dell'or-

ganizzazione aziendale. Se dovesse definitivamente «passare» questa norma verrebbe consegnato, di fatto, al giudice il potere di invadere un terreno di competenza esclusiva dell'imprenditore: decidere le sorti della propria organizzazione aziendale. In altre parole, la magistratura del lavoro avrebbe la possibilità di sindacare le scelte aziendali ai fini della legittimità o meno dei licenziamenti, specie se oggettivi. La norma, se mi è consentito, è un autentico autogol. Infatti, nulla migliora delle ipotesi è inutile, nella peggiore è incostituzionale. Inu-

le qualora venga interpretata in senso estensivo, impedendo - cioè - al giudice di valutare ogni e qualsiasi interesse dell'azienda. In que-

stante con l'art. 41 della Costituzione. Questa lettura sarebbe autorizzata anche dall'inciso contenuto nel disegno di legge secondo cui, in ogni caso, deve essere rispettato il principio costituzionale dell'insindacabilità delle scelte imprenditoriali. Ma se così fosse che senso avrebbe la modifica legislativa? Sul punto, quindi, si è autorizzati a pensare che il giudice possa sindacare anche le scelte aziendali. Solo così, infatti, può avere senso la valutazione delle motivazioni al licenziamento con riferimento all'interesse oggettivo dell'organizzazione aziendale. Tale inter-

pretazione, di conseguenza, rende inevitabilmente incostituzionale la norma, contrastando palesemente con l'art. 41 della Costituzione. Da ripensare, infine, sono quelle disposizioni che si riferiscono alla valutazione del licenziamento con riferimento alle fondamentali regole del vivere civile ed alle tipizzazioni di giusta causa contenute nei contratti collettivi, oltre a tutte quelle norme che consentono la risoluzione delle controversie di lavoro secondo equità, anziché applicare le norme di legge. Regole anch'esse di dubbia utilità, oltre che foriere di contenziosi, anche sindacali. Sono comunque certo che il legislatore farà tesoro dei suggerimenti degli addetti ai lavori e migliorerà il già ottimo impianto legislativo.

LAVORO La norma attualmente in discussione in Parlamento rischia l'incostituzionalità

PROTEZIONE DATI

I garanti della Privacy di 10 Paesi contro Google Buzz

La società ha trasformato il suo servizio di e-mail in un «social network» senza informare gli utenti

Il Garante italiano e altre autorità di protezione dei dati di dieci Paesi, in rappresentanza di oltre 375 milioni di persone, hanno chiesto a Google e ad altre multinazionali un rigoroso rispetto delle leggi sulla privacy in vigore nei Paesi in cui immettono nuovi prodotti online. Nella lettera firmata dai presidenti delle autorità di protezione dati si esprime profonda preoccupazione per il modo in cui Google affronta le questioni legate alla privacy, in particolare per quanto

(ossia Gmail), il servizio di posta elettronica creato dal motore di ricerca, è stato improvvisamente trasformato in social network. Google infatti ha pensato bene di assegnare ad ogni utente di Google Buzz una rete di «amici» (followers) ricavati dalle persone con cui l'utente risultava comunicare più spesso attraverso Gmail. Ovvio dunque che tra il gruppo di

«amici» abbia potuto figurare anche qualche «estraneo». Da qui le proteste anche perché Google non ha informato adeguatamente gli interessati di quanto si stava facendo e non ha neppure specificato le caratteristiche del nuovo servizio, impedendo in questo modo agli utenti di esprimere un consenso preventivo. E dunque, secondo le Authority, in

questo modo è stato violato un principio fondamentale e riconosciuto a livello mondiale in materia di privacy. E cioè che spetta alle persone controllare l'uso dei propri dati personali. Le autorità riconoscono che Google non è l'unica società ad avere introdotto servizi online senza prevedere tutele adeguate per gli utenti. Tuttavia, sollecitano Google a dare l'esempio, «in quanto leader nel mondo online», incorporando meccanismi a garanzia della privacy direttamente in fase di progettazione

PROVINCIA DI IMPERIA ESTRATTO AVVISO DI GARA. Questa Amministrazione intende procedere all'appalto per l'affidamento in regime di concessione, della progettazione, realizzazione e fornitura, chiavi in mano, di sei impianti fotovoltaici e relativa gestione funzionale ed economica da realizzarsi sulle coperture di sei Istituti Scolastici di proprietà s/e in uso della Provincia di Imperia, mediante procedura ristretta ex art. 55 D.lgs 163/2006, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come da artt. 83 e 84 D.lgs 163/2006. Trattasi di procedura espressamente esclusa ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.lgs 163/2006. Il costo complessivo è presuntivamente determinato in Euro 1.237.265,25 (oltre IVA nelle misure di Legge). La durata della concessione è prevista in anni 20 decorrenti dal giorno in cui l'impianto sarà allacciato. Le modalità di partecipazione all'appalto di che trattasi sono contenute nel bando integrale inviato il 08.04.2010 all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea e pubblicato alla G.U.R.L., sul sito dell'Osservatorio